

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 3 febbraio 2010

*Prezzo € 2,70
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI,
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO**

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 gennaio 2010, n. 97.

P.S.R. per l'Umbria 2007-2013 - Misura 214 - pagamenti agroambientali, azioni a), b), c), d), e), f), g), h) e k). Determinazione dirigenziale n. 10816/2009. Modifiche e integrazioni.

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 gennaio 2010, n. 97.

P.S.R. per l'Umbria 2007-2013 - Misura 214 - pagamenti agroambientali, azioni a), b), c), d), e), f), g), h) e k). Determinazione dirigenziale n. 10816/2009. Modifiche e integrazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

— il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal Regolamento (CE) n. 74 del 19 gennaio 2009;

— Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 6011 del 29 novembre 2007, rettificata in data 7 febbraio 2008 con decisione C (2008) n. 552;

— La decisione della Commissione europea C(2009)10316 del 15 dicembre 2009, di approvazione delle modifiche del PSR Umbria 2007/2013 introdotte a seguito della approvazione dei regolamenti CE nn. 74/2009 e 473/2009 di modifica del citato regolamento CE n. 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale (ri-forma Health Check);

— la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

— la circolare AGEA n. 3 del 13 marzo 2006, prot. 20085, che riporta le procedure di presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;

— la circolare AGEA Prot. N. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005";

— la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura.

Con determinazione dirigenziale n. 10816/2009 è stato approvato l'avviso pubblico concernente l'implementazione delle procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto per l'annualità 2010 relative alle azioni a), b), c), d), e), f), g), h)

e k) della misura 214 del P.S.R. per l'Umbria 2007-2013.

È opportuno precisare che per diverse azioni si è trattato della prima implementazione nel corrente periodo di programmazione e, alcune di esse, sono state implementate in anticipazione alla modifica del PSR approvata dalla Commissione il 15 dicembre 2009. Inoltre, per la prima volta, è stato previsto un iter procedurale teso alla accelerazione delle procedure di presentazione delle domande che, prevedendo la sola presentazione on-line delle stesse, dovrebbe conseguire l'obiettivo di una più tempestiva erogazione dei pagamenti agli aventi diritto.

Per tali ragioni, la prima fase di applicazione delle procedure, ha evidenziato la necessità di andare ad apportare alcune modificazioni e integrazioni alla determinazione in oggetto, unitamente alla correzione di alcuni errori materiali, al fine di renderla congruente con le disposizioni recate dal PSR per l'Umbria 2007/2013 e le altre norme generali di riferimento.

In particolare l'*allegato "A"* alla determinazione in oggetto deve essere integrato e modificato nei punti e per le motivazioni riportate di seguito:

— all'articolo 2, paragrafo 8. "Progetti collettivi di area", oltre alle azioni ivi riportate, devono essere aggiunte anche le azioni c₂), c₃) e k) in quanto anch'esse sono suscettibili di essere implementate attraverso progetti d'area;

— all'articolo 3, paragrafo 2. "Condizioni Generali di ammissibilità", settimo comma, si ritiene superfluo procedere alla acquisizione e successiva protocollazione nel fascicolo aziendale del certificato di attribuzione della partita IVA in quanto tale elemento è controllabile per via telematica mediante accesso on-line all'anagrafe tributaria.

— I Servizi della Commissione (CE), al fine di evitare possibili, fenomeni di sovra o sotto compensazione dei pagamenti agroambientali, hanno ripetutamente evidenziato:

- la necessità di un monitoraggio della congruità e pertinenza dei premi agroambientali in relazione al variare degli elementi che hanno determinato il premio stesso;

- una quanto più possibile omogeneità dei premi fra i vari programmi a fronte di analoghi impegni.

A tal proposito si è pronunciato anche il Comitato per lo Sviluppo Rurale in un documento di lavoro inerente: "informazioni per gli Stati membri riguardanti la procedura di modifica dei premi agroambientali", nel quale si suggerisce, tra l'altro, che "in caso di revisione degli importi dei contratti attualmente in uso, bisognerebbe effettuare un regolare controllo dei premi ogni due anni. Se necessario, andrebbe applicato un adeguamento verso l'alto o verso il basso, senza alcun effetto retroattivo".

Per quanto sopra e a seguito delle sollecitazioni pervenute da parte di molte Regioni, il MiPAAF ha istituito un gruppo di lavoro per definire una metodologia comune a tutte le Regioni per la revisione dei premi agroambientali, che una volta aggiornati, potrebbero determinare una modifica, in aumento o in diminuzione, del livello del premio dei contratti in corso.

A tale riguardo è pertanto necessario prevedere, per le nuove domande di aiuto, una clausola di revisione che informi in merito a tale possibilità.

Pertanto all'articolo 4, paragrafo 1. "dichiarazioni ed impegni", dopo la lettera d) è necessario aggiungere la seguente clausola di revisione oggetto di apposita dichiarazione del richiedente: "d1) di essere a conoscenza della possibilità che nel corso del periodo d'impegno l'importo del pagamento richiesto con la presente domanda potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, correlate alle variazioni dei costi dei mezzi di produzione e dei ricavi, presi a riferimento per il calcolo del valore unitario delle compensazioni".

— All'articolo 4, paragrafo 7, sono indicate le combinazioni degli impegni tra le diverse azioni e loro cumulabilità. Tale cumulabilità, in tutti i casi, è consentita nel limite massimo di 600,00 euro/ettaro per le colture annuali e 900,00 euro/ettaro per le colture arboree specializzate. Tuttavia, tenuto conto che in presenza di più domande di aiuto sulla medesima superficie, aumenta considerevolmente la portata e il numero degli impegni da rispettare da parte dei beneficiari con il conseguente aumento dell'incidenza di rischio di infrazione, si ritiene opportuno prevedere che qualora l'azienda, per la medesima superficie, sottoscrive impegni per più di due azioni, la stessa venga sottoposta automaticamente a controllo in loco per tutti gli anni del periodo vincolativo.

Relativamente alla combinazione dell'azione h) con l'azione a), è necessario limitare tale possibilità alle sole superfici a seminativo, escludendo le superfici investite ad arboreti. Tale limitazione è motivata dal fatto che per l'azione a) i disciplinari di produzione integrata, di recente approvazione, contemplano l'obbligo di inerbire le interfile degli arboreti nel periodo invernale, adempimento questo che si sovrappone con lo stesso impegno previsto dall'azione h), determinando così una sovra compensazione del pagamento agroambientale. Per i motivi esposti è necessario escludere la possibilità di combinazione dell'azione a) con l'azione h) sulle medesime superfici investite ad arboreti.

Inoltre si rende necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale consistente nella errata apposizione di una "x" all'intersezione delle azioni c₃) e g) che, invece, doveva essere posta all'intersezione delle azioni f) e h) della parte bassa della tabella relativa alla combinazione di più azioni.

— I disciplinari relativi al metodo di produzione integrata, prevedono l'obbligo di effettuare l'analisi dei terreni al fine di individuarne la composizione chimico fisica ed effettuare corretti piani di concimazione. I bandi pubblici per l'azione a) della misura 214, relativi alla presentazione delle domande di aiuto per le precedenti campagne, contemplavano l'obbligo di presentazione del referto delle analisi all'ARUSIA quale soggetto incaricato degli adempimenti istruttori. Tenuto conto che le procedure implementate con la determinazione in oggetto, prevedono la presentazione delle domande e relativa documentazione esclusivamente on-line, l'ARUSIA sta implementando nel portale regionale un apposito applicativo che consenta la trasmissione on line, da parte dei beneficiari, anche del referto delle analisi. A tale riguardo è comunque necessario prevedere una apposita dichiarazione di conoscenza da parte del richiedente in ordine a tale adempimento e pertanto, l'art. 15, (interventi ammissibili al sostegno), secondo comma, deve intendersi integrato aggiungendo, dopo il capoverso numero 4., il seguente: "5. impegno a comu-

nicare on-line, per il tramite dell'apposito applicativo messo a disposizione nel portale regionale SIAR, gli estremi e i risultati delle analisi effettuate in forza degli adempimenti previsti dai disciplinari per l'applicazione del metodo dell'agricoltura integrata".

— L'articolo 33 definisce gli interventi ammissibili e gli impegni correlati per l'accesso all'azione c₃) (realizzazione di set-aside ecocompatibile). In tale ambito, al fine di definire con la massima chiarezza gli impegni previsti, è opportuno sostituire il contesto letterale della lettera d) "sfalciare e interrare le produzioni ottenute nelle superfici ad impegno non investite a set-aside alla fine del ciclo annuale di vegetazione (dopo il 30 novembre)"; con il seguente: "sfalciare le produzioni ottenute sulle superfici investite a set-aside ed interrarele nelle altre superfici ad impegno alla fine del ciclo annuale di vegetazione (dopo il 30 novembre)".

— L'articolo 49, nel definire i criteri di ammissibilità per l'azione f) - salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica, non riporta la superficie minima e il numero minimo di piante per ettaro di superficie ammissibili all'aiuto e, pertanto, conformemente a quanto previsto al paragrafo limitazioni ed esclusioni della specifica scheda di azione del PSR per l'Umbria 2007/2013, dopo il primo comma deve essere aggiunto il seguente: "La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 0,3 ettari. Per impianti promiscui, la determinazione della superficie ammissibile è calcolata ragguagliando a n. 156 piante ad ettaro (sesto d'impianto 8 x 8) le piante presenti, considerando cioè che ogni pianta occupi una superficie di 64 mq".

— All'art. 54, primo comma, alla quarta riga, la parola "...prato...." deve essere sostituita dalla parola "...pascolo.." in quanto trattasi di errore materiale.

— L'azione h) prevede l'obbligo di praticare nei seminativi ad impegno una coltura intercalare che deve essere seminata entro venti giorni dalla raccolta della coltura che precede e sovesciata non prima di venti giorni antecedenti la semina della coltura che segue. In tutti i casi la coltura intercalare deve avere un ciclo (dalla data della semina alla data del sovescio) non inferiore a 90 giorni.

I beneficiari dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) 73/09 nonché i beneficiari di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05 sono tenuti a rispettare gli atti e le norme di condizionalità. In particolare, la norma 1, standard 1.2 (copertura minima del suolo) prevede l'obbligo per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli) di assicurare la copertura vegetale per almeno novanta giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura.

Qualora l'azienda intenda richiedere i benefici previsti dall'azione h), deve assicurare che non ricorra il caso di sovra compensazione degli impegni agroambientali con quelli di condizionalità.

Per tali motivazioni deve essere integrato l'articolo 62 (Interventi ammissibili e impegni correlati) aggiungendo, dopo il paragrafo 6. il paragrafo 7) che prevede "l'impegno ad assolvere la norma 1, standard 1.2 (copertura minima del suolo) di condiziona-

lità mediante discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura».

— L'Azione K) - Miglioramento della qualità dei suoli, prevede l'impegno ad apportare, per ettaro e per anno, un quantitativo medio di sostanza organica secca pari ad almeno 2,5 t/ettaro nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e almeno 4,0 t/ettaro al di fuori delle ZVN. Tale sostanza impiegata deve avere un rapporto carbonio/azoto maggiore o uguale a 12. Fra i prodotti indicati sono stati individuati, tra l'altro, il letame e l'ammendante compostato misto (ACM).

Nel caso che tali prodotti, anziché acquistati nel mercato, derivino direttamente da allevamenti aziendali, si rende necessario definire, per ogni tipologia di prodotto, le quantità di sostanza organica secca ottenibili per tonnellata di bestiame allevato.

Pertanto, all'articolo 68 (interventi ammissibili e impegni correlati), dopo la lettera e) deve aggiungersi la lettera f) e specificatamente: "f) qualora l'azienda produca direttamente letame e/o ACM i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella che segue:

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno - Azione K) "Miglioramento della qualità dei suoli"

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (ACM) (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20
Avicoli (*)	9	7	63,00	1,58	3,95	6,32

- (1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2: "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2: "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.
- (6) La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca
- (7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili, corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca
- (*) pollina secca

La tabella sopra riportata, evidenzia che la pollina possiede un rapporto carbonio/azoto inferiore a 12 e pertanto non idonea allo spargimento tal quale. È

evidente che tale prodotto per essere utilmente utilizzato nel rispetto delle disposizioni previste dall'azione in questione debba subire trattamenti (miscela con

paglia o altri prodotti) al fine di renderla conforme alle caratteristiche previste. Tale conformità deve essere rilevata, precedentemente allo spargimento, mediante un'analisi fisico/chimica da esperirsi a cura di un laboratorio di analisi specializzato che rilasci apposito referto attestante che il prodotto possiede un rapporto carbonio/azoto pari o superiore a 12. Lo stesso certificato deve riferire in ordine alla data e modalità di prelievo del campione che deve essere obbligatoriamente effettuato da operatori del medesimo laboratorio di analisi.

In tutti i casi devono essere rispettati i limiti di apporto di azoto al terreno previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (direttiva nitrati, ecc).

Infine deve rilevarsi un refuso riferito al paragrafo 4 della parte dispositiva della determinazione in oggetto, in quanto non pertinente e quindi da cassare.

Per una maggiore facilità di lettura delle disposizioni della determinazione in oggetto come integrate dalle modificazioni e integrazioni sopra esposte, si ritiene opportuno redigere apposito testo coordinato.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa riportate, nella parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 10816 del 30 novembre 2009, il paragrafo 4., deve intendersi cassato;

2. l'allegato "A" alla determinazione in oggetto, per le motivazioni in premessa rappresentate, deve intendersi modificato e integrato come segue:

a) all'articolo 2, paragrafo 8. (Progetti collettivi di area), oltre alle azioni ivi riportate, devono essere aggiunte anche le azioni c₂, c₃) e k) in quanto anch'esse sono suscettibili di essere implementate attraverso progetti d'area;

b) all'articolo 3, paragrafo 2. (Condizioni Generali di ammissibilità), settimo comma, il secondo capoverso è sostituito con il seguente: "Copia del certificato della C.C.I.A.A. deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollato.";

c) all'articolo 4, paragrafo 1. (dichiarazioni ed impegni), dopo la lettera d) è necessario aggiungere la seguente clausola di revisione oggetto di apposita dichiarazione del richiedente: "d1) di essere a conoscenza della possibilità che nel corso del periodo d'impegno l'importo del pagamento richiesto con la presente domanda potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, correlate alle variazioni dei costi dei mezzi di produzione e dei ricavi, presi a riferimento per il calcolo del valore unitario delle compensazioni.";

d) all'articolo 4 (Impegni), il paragrafo 7. (Combinazione degli impegni tra diverse azioni e loro cumulabilità) è sostituito dal seguente:

"Per le azioni previste dal presente avviso, il cui premio è riferito alle superfici, è consentita, sui medesimi terreni, la combinazione tra loro di due azioni, come previsto dalla tabella di cui al paragrafo

"intensità dell'aiuto" della misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013 di seguito riportata:

Azioni	a	b	c ₂	c ₃	d	f	g	h	k
a								X	X
b									
c ₂									
c ₃								X	X
d									
f								X	X
g									
h	X			X		X			X
k	X			X		X		X	

La combinazione dell'azione h) con l'azione a) è vietata sulle superfici investite ad arboreti.

Qualora l'azienda, per la medesima superficie, sottoscriva gli impegni di tre azioni, la stessa è sottoposta a controllo in loco per tutto il periodo di combinazione delle azioni.

Per quanto attiene il livello massimo unitario del sostegno, anche in presenza di combinazione di più azioni, si fa rinvio alla tabella in allegato al regolamento (CE) n. 1698/2005 che prevede massimo di 600,00 euro per le colture annuali e 900,00 euro per le colture perenni specializzate;

e) l'art. 15, (interventi ammissibili al sostegno), secondo comma, è integrato con l'aggiunta, dopo il capoverso numero 4., del seguente: "5. impegno a comunicare on-line, per il tramite dell'apposito applicativo messo a disposizione nel portale regionale SIAR, gli estremi e i risultati delle analisi effettuate in forza degli adempimenti previsti dai disciplinari per l'applicazione del metodo dell'agricoltura integrata";

f) all'articolo 33, il contesto letterale della lettera d) è sostituito dal seguente: "sfalciare le produzioni ottenute sulle superfici investite a set-aside ed interrarle nelle altre superfici ad impegno alla fine del ciclo annuale di vegetazione (dopo il 30 novembre)";

g) all'articolo 49, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 0,3 ettari. Per impianti promiscui, la determinazione della superficie ammissibile è calcolata ragguagliando a n. 156 piante ad ettaro (sesto d'impianto 8 x 8) le piante presenti, considerando cioè che ogni pianta occupi una superficie di 64 mq";

h) all'art. 54, primo comma, alla quarta riga, la parola "...prato...." deve essere sostituita dalla parola "...pascolo..";

i) all'articolo 62 (Interventi ammissibili e impegni correlati), dopo il paragrafo 6. è aggiunto il seguente: "7. impegno ad assolvere la norma 1, standard 1.2 (copertura minima del suolo) di condizionalità di cui alla DGR n. 2009 del 29 dicembre 2009, mediante discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura";

j) all'articolo 68 (interventi ammissibili e impegni correlati), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) qualora l'azienda produca direttamente letame

e/o ACM i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica

prodotta in azienda sono indicati nella tabella che segue:

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno - Azione K) “
Miglioramento della qualità dei suoli”

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (ACM) (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20
Avicoli (*)	9	7	63,00	1,58	3,95	6,32

(1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2 : “Effluenti zootecnici”, allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura”

(2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2 : “Effluenti zootecnici”, allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale:” Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura”

(3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: “La sostanza organica. Conti e bilanci” di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1:Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da : “La sostanza organica. Conti e bilanci” di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1:Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.

(6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca

(7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili , corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca

(*) pollina secca

La tabella sopra riportata, evidenzia che la pollina possiede un rapporto carbonio/azoto inferiore a 12 e pertanto non idonea allo spargimento tal quale. Tale prodotto per essere utilmente utilizzato nel rispetto delle disposizioni previste dall’azione in questione deve essere sottoposto trattamenti (es: miscela con paglia o altri trattamenti) al fine di renderla conforme alle caratteristiche previste.

La conformità deve essere attestata da apposita analisi fisico/chimica precedente lo spargimento, da esperirsi a cura di un laboratorio di analisi specializzato che rilasci apposito referto dimostrativo che il prodotto possiede un rapporto carbonio/azoto pari o superiore a 12. Lo stesso certificato deve riferire in ordine alla data e modalità di prelievo del campione che deve essere obbligatoriamente effettuato da ope-

ratori del medesimo laboratorio che ha effettuato l'analisi.

In tutti i casi devono essere rispettati i limiti di apporto di azoto al terreno previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. (direttiva nitrati, ecc).”;

3. di approvare l'*allegato "A"* unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, quale testo coordinato delle disposizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 10816 del 30 novembre 2009 con quelle approvate con il presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 gennaio 2010

Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2007-2013 – MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI, AZIONI a), b), c), d), e), f), g), h) e k). PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO ANNUALITÀ 2010. TESTO COORDINATO.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La misura 214 “Pagamenti agroambientali” intende proseguire il processo di sensibilizzazione degli agricoltori verso i temi dell’ambiente e della salvaguardia delle risorse, attraverso una serie di azioni, di cui alcune contenute nel presente avviso, che concorrono al perseguimento degli obiettivi specifici della misura, quali la tutela quantitativa delle risorse idriche, la conservazione della biodiversità, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la difesa del suolo.

Già con le passate programmazioni la Regione Umbria ha favorito l’adesione alle misure agroambientali, ed è quindi fondamentale continuare ad incentivare gli agricoltori verso tali produzioni soprattutto alla luce delle nuove priorità approvate di recente dall’Unione Europea.

Le azioni oggetto del presente bando sono:

- a) **Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata:** l’azione favorisce l’adozione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale, che prevedono, in particolare, la razionalizzazione, riduzione ed ottimizzazione dell’impiego dei fattori produttivi, soprattutto chimici, con effetti positivi sull’ambiente e sulla salute degli operatori e dei consumatori;
- b) **Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica:** l’azione è volta ad incentivare l’introduzione e il mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni; con essa si compensano gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dall’assunzione dell’impegno.
- c) **Conservazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:**
 - Tipologia c2 - Conservazione dei prati-permanenti e pascoli.
 - Tipologia c3 – Realizzazione di set-aside ecocompatibile.l’azione intende promuovere la conservazione di elementi caratteristici del paesaggio ed elementi idonei alla conservazione della biodiversità;
- d) **Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna selvatica:** L’azione, in considerazione che la densità di selvaggina è elemento fondamentale nella valutazione del livello di salvaguardia della biodiversità di un dato territorio, sostiene la messa a dimora di colture da destinate all’alimentazione della fauna selvatica.
- e) **Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono:** l’azione incentiva attività di allevamento volte ad incrementare la consistenza numerica delle razze a rischio di abbandono.
- f) **Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica:** l’azione, per salvaguardare le risorse genetiche vegetali, incentiva la coltivazione in azienda di specie riconosciute a rischio di estinzione.
- g) **Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli:** per favorire la riconversione dell’agricoltura intensiva verso tecniche di gestione estensive che salvaguardano il presidio antropico del territorio recuperando la perdita di biodiversità dei territori agricoli.

- h) Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque.** L'azione intende arginare il trasferimento degli inquinanti verso i corpi idrici superficiali e profondi mediante l'adozione di tecniche che favoriscono tale processo.
- k) Miglioramento della qualità dei suoli.**
L'azione contribuisce alla riduzione gas serra mediante la seguente tipologia: Utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

3. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Unità Bestiame (UB)

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Ovini	0,15
Caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,50
Altri suini	0,30
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg (D.M n. 1205/2008 – Allegato 4)	0,02

5. Condizionalità

Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);
- delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

disciplinati dal D.M. 16809/2008 (recepito con D.G.R. n. 1911 del 22/12/2008) che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della

costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

8. Progetti collettivi di area

Progetti relativi alle azioni a), b), c₂), c₃) h) e k) del presente avviso attuati da una aggregazione di soggetti aderenti che con l'integrazione esplicano un'amplificazione dell'effetto ambientale.

I progetti collettivi devono interessare un'area complessiva di almeno 500 ha di SAU all'interno della quale sia oggetto di impegno una superficie almeno pari al 50%. Ogni beneficiario può aderire anche a più progetti d'area esclusivamente con terreni appartenenti a corpi aziendali non contigui.

La definizione dell'area complessiva dovrà essere effettuata sulla base di parametri geografico ambientali (es: caratteristiche pedoclimatiche e geomorfologiche), deve essere omogenea e senza soluzioni di continuità.

Tale area deve essere individuata tra le sottozone della carta dei pedo paesaggi dell'Umbria disponibile sul sito della Regione Umbria e presso gli uffici regionali. Se è individuata all'interno di tali sottozone, l'area deve essere delimitata da un confine naturale (crinale, laghi e corsi d'acqua naturali).

Nuove aziende possono aderire o subentrare in progetti d'area esistenti e beneficiare del premio maggiorato per il rimanente periodo di validità dell'azione d'area.

Un progetto collettivo ha una durata quinquennale.

Un progetto per essere considerato ammissibile a finanziamento deve contenere almeno i seguenti aspetti fondamentali:

- la superficie complessiva interessata dal progetto corredata da una cartografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 dalla quale si evidenzia l'intera area e le superfici oggetto di impegno agroambientale;
- sottoscrizione dell'impegno a rimanere nel progetto d'area per tutto il periodo vincolativo al fine di garantire l'amplificazione dell'effetto agroambientale del progetto stesso.

9. Progetti integrati aziendali (PIA)

Interventi effettuati dal richiedente gli aiuti della misura 214, azione h), su almeno una misura tra la 111, 114 e 132 del PSR per l'Umbria 2007/2013, in una logica di sviluppo aziendale complesso.

10. Soggetti autorizzati

Persone fisiche o giuridiche cui la regione, a norma delle DGR n. 957 del 11 giugno 2007 e 392 del 16 aprile 2008 e s. m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3

(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e/o Enti pubblici o Enti di diritto pubblico limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni generali di ammissibilità

Per le azioni a), b), c), d), f), g), h) e k) il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e di norma, di

durata tale da coprire l'intero periodo il periodo vincolativo. L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti da ciascuna specifica azione.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso a suo favore degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollati.

Tuttavia nel caso di contratti di affitto in corso al momento della presentazione della domanda ma con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, il richiedente è tenuto a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

In tale caso, tenuto conto che il nuovo contratto deve essere registrato a termini di legge entro 30 giorni, lo stesso deve essere protocollato nel fascicolo aziendale entro 15 giorni dalla data di registrazione.

La registrazione cumulativa dei contratti di affitto di cui all'art. 17, comma 3 bis del DPR n. 131/1986, è ammissibile soltanto se precedente la presentazione della domanda di aiuto (non è pertanto consentita la registrazione cumulativa dei contratti di affitto nel corso del periodo di impegno).

Per tutte le azioni del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) sez. agricola e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo. *Copia del certificato della C.C.I.A.A. deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollato.*

Gli impegni agroambientali relativi alla misura 214 del PSR 2007/2013 riguardano quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. Tale condizione non era prevista per le misure agroambientali del precedente periodo di programmazione dovendosi pertanto concludere che gli impegni connessi alle attuali misure agroambientali risultano decisamente rafforzati.

Pertanto, è consentita la presentazione delle domande di aiuto sulle medesime superfici a norma del presente bando, a beneficiari che hanno impegni in corso alla data del 1° gennaio e con scadenza non oltre il 15 maggio 2010, a condizione che i richiedenti s'impegnino a mantenere gli obblighi quinquennali connessi per un ulteriore periodo corrispondente ai giorni intercorrenti tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'impegno pregresso.

Tale condizione non si applica per i beneficiari delle azioni b1 e b3 della misura 2.1.2. f) afferenti al precedente periodo di programmazione in quanto trattasi di impegni diversi e pertanto, ai beneficiari di tali azioni, è consentita la presentazione delle domande di aiuto a norma del presente bando.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Per quanto attiene l'azione e), il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno.

3. Applicabilità retroattiva

Le condizioni di cui al paragrafo 2. sono applicate anche alle domande presentate in forza di precedenti avvisi pubblici afferenti la misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013.

Pertanto, eventuali situazioni non concordanti con le disposizioni di cui al suddetto paragrafo devono essere uniformate entro i termini di scadenza previsti dal presente avviso a pena di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del premio assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it). Inoltre il richiedente è tenuto a compilare lo specifico applicativo integrativo della domanda (di seguito "sezione regionale") relativo agli elementi necessari per l'istruttoria regionale che verrà reso disponibile nel portale regionale (SIAR). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni di carattere generale e precisamente:

- a) di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate per tutto il periodo d'impegno e su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/09 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;
- c) di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo;
- d) di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare per tutto il periodo vincolativo quinquennale gli impegni specifici di azione e di mantenere le condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di aiuto;
- d₁) *di essere a conoscenza della possibilità che nel corso del periodo d'impegno l'importo del pagamento richiesto con la presente domanda potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, correlate alle variazioni dei costi dei mezzi di produzione e dei ricavi, presi a riferimento per il calcolo del valore unitario delle compensazioni.*

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- e) di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- f) che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di aiuto è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- g) di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;

per le domande di aiuto presentate dopo il 1° gennaio,

- h) che trattandosi di domanda presentata dopo il 1° gennaio 2010, il richiedente conferma di avere iniziato ad ottemperare agli impegni correlati previsti dal presente bando a far tempo da tale data;

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento CE 1975/2006, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito delle azioni a), b), c), f), g) e k) devono essere riferiti, per tutta la loro

durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Per le azioni d) ed h), gli impegni assunti dal beneficiario possono essere riferiti a terreni diversi in funzione della rotazione colturale, fermo restando la superficie complessiva ad impegno indicata nella domanda di aiuto.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni connessi a ciascuna azione decorrono a far data dal 1 gennaio 2010 e devono essere rispettati fino a tutto il 31 dicembre 2014 (durata quinquennale).

Sono escluse dai benefici previsti dal presente bando le superfici assoggettate ad impegni agroambientali ai sensi delle precedenti programmazioni (ex Regolamento (CEE) 2078/92 ed ex Regolamento (CE) 1257/1999) fatte salve le azioni b1 e b3 della misura 2.1.2. f).

Qualora, alla data di decorrenza dell'impegno assunto ai sensi del presente avviso (1° gennaio), l'azienda fosse assoggettata ad altri impegni assunti ai sensi della misura 2.1.2 f) del PSR 2000/2006 con scadenza entro il 15 maggio 2010, la durata dei nuovi impegni è prorogata di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni intercorrenti tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'impegno pregresso.

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa all'ARUSIA entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

4. Clausola di revisione

I pagamenti agroambientali previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno agro ambientale cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

5. Cambio Beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga

espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'ARUSIA. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

6. Trasformazione di impegni.

È consentita la trasformazione dell'impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. In tal caso l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

7. Combinazione degli impegni tra diverse azioni e loro cumulabilità.

Per le azioni previste dal presente avviso, il cui premio è riferito alle superfici, è consentita, sui medesimi terreni, la combinazione tra loro di due azioni, come previsto dalla tabella di cui al paragrafo "intensità dell'aiuto" della misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013 di seguito riportata:

Azioni	a	b	c ₂	c ₃	d	f	g	h	k
a								x	x
b									
c ₂									
c ₃								x	x
d									
f								x	x
g									
h	x			x		x			x
k	x			x		x		x	

La combinazione dell'azione h) con l'azione a) è vietata sulle superfici investite ad arboreti.

Qualora l'azienda, per la medesima superficie, sottoscriva gli impegni di tre azioni, la stessa è sottoposta a controllo in loco per tutto il periodo di combinazione delle azioni.

Per quanto attiene il livello massimo unitario del sostegno, anche in presenza di combinazione di più azioni, si fa rinvio alla tabella in allegato al regolamento (CE) n. 1698/2005 che prevede massimo di 600,00 euro per le colture annuali e 900,00 euro per le colture perenni specializzate.

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di aiuto.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it), integrata successivamente della "sezione regionale" nel portale SIAR.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e fino al 31 gennaio 2010 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA o presso lo sportello regionale gestito dall'ARUSIA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di aiuto a valere sulla stessa azione.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di aiuto.

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta completa della "sezione regionale";
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, se previsti dallo specifico disciplinare di azione;
- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti, se previsti;
- d) copia dell'attestazione rilasciata nella "sezione regionale" dal soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda nel sistema SIAN dei seguenti elementi:
 - che il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
 - che la domanda di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - che il produttore ha firmato la domanda completa della "sezione regionale";
 - la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati presso questo Ufficio.

3. Presentazione dei progetti collettivi di area o progetti territoriali.

Il soggetto autorizzato deve presentare all'ARUSIA il progetto collettivo di area, conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 8, entro i medesimi termini previsti per la presentazione delle singole domande di aiuto.

Il soggetto autorizzato deve provvedere a compilare l'apposito modulo, utilizzando la procedura informatica predisposta nel SIAR, che provvede ad assegnare automaticamente al progetto un numero che lo identifica per tutto il periodo di impegno.

4. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

Articolo 6 (Istruttoria delle domande)

1. Domande di aiuto.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, a norma della DGR n. 1561/2009, è affidata all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA). Tale procedimento istruttorio si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile;
- d) approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande rilasciate nel portale SIAN e trasferite nel sistema regionale a cura dell'Organismo Pagatore Agea devono essere collegate alle relative "sezioni regionali" rilasciate nel portale regionale (SIAR).

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio sia della domanda nel portale SIAN della "sezione regionale" nel portale regionale (SIAR), entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso. Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata compilazione della dichiarazione di cui all'art. 5, par. 2, lett. d), del soggetto che effettua il rilascio della "sezione regionale" nel portale regionale.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAR, entro 30 giorni dalla comunicazione, con nota A. R., da parte di ARUSIA. Le domande oggetto di correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione a norma dell'art. 5, par. 2, lett. d) nella "sezione regionale" (portale SIAR).

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) nella domanda di aiuto (SIAN) e nella "sezione regionale" (SIAR), di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla “sezione regionale”, pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell’amministrazione precedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell’istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, partecipazione dell’azienda ad progetto collettivo di area e/o PIA, ecc..).

A termine dell’istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l’attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell’esclusione.

Fase d) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell’art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell’attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l’adozione di un provvedimento espresso l’ARUSIA, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone le graduatorie delle domande ammissibili e di quelle finanziabili per ciascuna azione. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti e delle disponibilità finanziarie assegnate per la specifica annualità. Per le domande escluse è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio ARUSIA e pubblicate nel bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Al fine di consentire una accelerazione della spesa, l’ARUSIA può formulare le suddette graduatorie di ammissibilità anche anticipatamente all’espletamento dei controlli amministrativi a campione del 5%. In tale caso la concessione degli aiuti ai singoli beneficiari resta subordinata all’effettivo espletamento di tali controlli che in tutti i casi devono avvenire prima dell’erogazione del pagamento (anticipo/saldo).

Fase e) - notifica ai beneficiari dell’ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi per mancanza di disponibilità finanziarie.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le motivazioni dell’esclusione con l’indicazione dell’autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni adottate con la determinazione di approvazione della declaratoria di non ammissibilità, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio ARUSIA cui compete l’istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all’accoglimento o meno del ricorso in opposizione e ne dà comunicazione al ricorrente nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

In tutti i casi, indipendentemente dalla presentazione del ricorso in opposizione il termine per la presentazione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale è fissato in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

2. Domande di pagamento.

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

Articolo 7

(Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti i contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 misura 214, per tutte le azioni, si fa riferimento a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n.1910 del 22/12/2008 ed alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni regionali in materia di violazioni.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 8

(Area di intervento)

La misura opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 9

(Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di aiuto relative all'annualità 2010, a valere sulla misura 214 azioni a), b), c), d), e), f), g), h) e k), ammontano ad una spesa pubblica equivalente a complessivi 14.000.000,00 di euro di quota FEASR come previsto dalla DGR n. 1561/2009 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo complessivo è ripartito proporzionalmente all'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile per ogni azione.

Articolo 10

(Procedimento domande di aiuto)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle fasi del procedimento istruttorio sono definite nel sottostante prospetto.

Fase procedimento	Inizio	Termine	Responsabile	Atto finale
Acquisizione informatica delle domande	Approvazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento e rilascio domande sul portale SIAN e "sezione regionale" sul SIAR
Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	20 giorni	ARUSIA	Check-list ricevibilità e notifiche integrazione
Integrazione domande incomplete	Dalla data della richiesta di integrazione	30 giorni	CAA o soggetti autorizzati	Nuovo rilascio domanda integrata
Verifica delle condizioni, dei criteri di ammissibilità e degli impegni indicati in domanda, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Dalla data di scadenza della presentazione della "sezione regionale"	60 giorni	ARUSIA	Check-list a firma dell'istruttore incaricato
Approvazione graduatoria domande ammissibili, irricevibili, inammissibili e pubblicazione BUR regionale.	Dalla data di conclusione dell'istruttoria	15 giorni	ARUSIA	Determina dirigenziale
Notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate con il suddetto atto.	Dall'approvazione della graduatoria delle domande finanziate	15 giorni	ARUSIA	Nota di comunicazione

La durata delle fasi indicate potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate ed alle risorse disponibili per le diverse fasi istruttorie.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 11 (disposizioni finali)

Le disposizioni previste dal presente avviso devono intendersi sostitutive di precedenti contrarie.

Le disposizioni relative alle azioni c), tipologie 2 e 3, e azione k), sono emanate nelle more dell'approvazione definitiva da parte della Commissione CE della proposta di modifica del PSR per l'Umbria 2007/2013 (attualmente approvata dal Comitato per lo Sviluppo Rurale) e anticipatamente all'approvazione dei criteri di selezione delle domande da parte del Comitato di Sorveglianza dello stesso programma. Pertanto l'accoglimento delle domande presentate a valere su tali azioni resta subordinata alla approvazione da parte dei suddetti organismi, rispettivamente, della modifica e dei criteri di selezione nei contenuti riportati in ogni specifico disciplinare.

In ogni caso la Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

Sezione 2

AZIONE a) - introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata.

Articolo 12

(Finalità dell'azione)

L'agricoltura integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'azione pertanto, mediante l'adozione di disciplinari di produzione integrata, si prefigge di incentivare l'impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'azione consistono nell'aumento della sostanza organica a seguito dell'adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell'impatto negativo dell'uso dei prodotti fitosanitari sull'operatore, sul consumatore e sull'ambiente in genere.

Articolo 13

(disciplinare di produzione integrata – definizione)

Per disciplinare di produzione integrata si intende l'insieme delle prescrizioni in ordine alle pratiche e tecniche di coltivazione che devono essere osservate per ciascuna coltura agraria (avvicendamento, fertilizzazione, irrigazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.) nella Regione Umbria, nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Comitato nazionale di Produzione Integrata, costituitosi in base al D.M. MIPAF n. 2722/08.

Articolo 14

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari per le colture erbacee e un ettaro per colture arboree. Tali limiti minimi non operano nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Articolo 15

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dall'azione esclusivamente i terreni destinati a produzioni agricole, condotti mediante l'applicazione di tecniche ecocompatibili definite nei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione e consultabili all'indirizzo <http://www.agriforeste.regione.umbria.it/canale.asp?id=548> del sito web della Regione Umbria.

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno a rispettare sulle superfici a vincolo agro ambientale le norme tecniche e comportamentali previste dai disciplinari di produzione integrata dalla Regione Umbria;
2. impegno ad adeguarsi, durante il periodo vincolativo, alle nuove disposizioni e/o modifiche dei disciplinari di produzione integrata regionali conseguenti agli aggiornamenti che l'amministrazione regionale ritiene opportuno apportare.

Tale adeguamento dovrà attuarsi nei temi e alle condizioni stabilite nei disciplinari stessi;

3. impegno a praticare sulle superfici assoggettate a vincolo agro ambientale le sole colture per le quali sono disponibili i disciplinari di agricoltura integrata della Regione Umbria;
4. impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006);
5. *impegno a comunicare on-line, per il tramite dell'apposito applicativo messo a disposizione nel portale regionale SIAR, gli estremi e i risultati delle analisi effettuate in forza degli adempimenti previsti dai disciplinari per l'applicazione del metodo dell'agricoltura integrata.*

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT). In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Qualora il titolare dell'azienda intenda praticare colture per le quali non sia disponibile il relativo disciplinare regionale, prima dell'introduzione della nuova coltura, deve presentare alla Regione Umbria, Servizio "Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole", una proposta tecnica di disciplinare, inerente il metodo di produzione integrata.

Tale proposta, che deve avere come riferimento le linee guida nazionali agronomiche e di difesa fitosanitaria, è sottoposta, entro 120 giorni dalla presentazione, all'esame del comitato regionale di agricoltura integrata per la sua approvazione o meno. Solo in caso di esito positivo, la coltura oggetto di proposta di disciplinare potrà essere coltivata sulle superfici ad impegno a decorrere dell'inserimento nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria.

Nel caso di colture idroesigenti, quali colture ortive, tabacco virginia bright e mais irriguo, i beneficiari possono aderire all'ulteriore impegno dell'uso della microirrigazione (irrigazione a goccia), con la conseguente maggiorazione dell'aiuto.

Nel caso l'azienda intenda partecipare a progetti collettivi d'area la stessa dovrà attenersi alle prescrizioni e alle modalità riportate all'art. 2, par. 8 e all'art. 5, par. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche alle domande presentate in forza del precedente avviso pubblico afferente la misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013, annualità 2009.

Articolo 16

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 17

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto in primo luogo della priorità assoluta per le domande partecipanti a progetti d'area e, successivamente, dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)	60

Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000		40
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti la presente azione nel precedente periodo di programmazione 2000/2006		10
Aziende che incrementano le superfici ad impegno rispetto ad analoga azione del precedente periodo di programmazione 2000/2006 (introduzione di particelle non soggette ad impegno nell'anno 2006).	Incremento fino al 10 %	1
	Incremento dal 10 al 30%	2
	Incremento oltre il 30 %	3
Partecipazione a progetti territoriali (PT)	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in ZVN	10
	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in aree natura 2000	5
Azienda con superfici assoggettate all'impegno che partecipano a sistemi di qualità riconosciuti. (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT)		3
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 18 **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate fino ai limiti massimi di seguito indicati.

Tipologie	Importo (€) per ettaro di SAU		Maggiorazione progetti d'area (€/ha)
	Are rurali intermedie	Aree con problemi complessi di sviluppo	
Colture ortive	350,00		12,00
Colture ortive con tecnica irrigua a goccia	500,00		00,00
Seminativi e Tabacco Bright	170,00	120,00	12,00
Tabacco Bright e mais, con tecnica irrigua a goccia	350,00		12,00
Olivo	295,00	125,00	12,00
Vite e fruttiferi	480,00	215,00	12,00

Sono escluse dai benefici previsti dall'azione le superfici destinate a pascolo o a prato-pascolo permanente.

Sezione 3

AZIONE b) - introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica.

Articolo 19

(Finalità dell'azione)

L'azione è volta ad incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La coltivazione biologica mira all'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali.

L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) n. 834/2007 favoriscono l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

Articolo 20

(Criteri di ammissibilità)

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente azione, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che adottano il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie minima ammissibile all'impegno è pari a tre ettari per le colture erbacee e un ettaro per colture arboree. Tali limitazioni di superficie minima non sono applicate nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Qualora il beneficiario incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo regionale degli operatori biologici, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 21

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dall'azione esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007.

Sono altresì ammesse ai benefici previsti dall'azione le superfici coltivate a foraggiere, con l'eccezione dei pascoli e dei prati pascoli.

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegno a rispettare sulle superfici a vincolo agro ambientale le norme tecniche di agricoltura biologica e assoggettarsi al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007;
- b) impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006).

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative:

- al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT);
- alla presenza in azienda di allevamento biologico di nuova introduzione o meno.

In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Nel caso di colture idroesigenti, quali colture ortive, tabacco virginia bright e mais irriguo, i beneficiari possono aderire all'ulteriore impegno dell'uso della microirrigazione (irrigazione a goccia), con la conseguente maggiorazione dell'aiuto.

Qualora l'azienda intenda partecipare a progetti collettivi d'area la stessa dovrà attenersi alle prescrizioni e alle modalità riportate all'art. 2, par. 8 e all'art. 5, par. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche alle domande presentate in forza del precedente avviso pubblico afferente la misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013, annualità 2007, 2008 e 2009.

Articolo 22

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 23

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto in primo luogo della priorità assoluta per le domande partecipanti a progetti d'area e, successivamente, dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI	
Aziende con superficie soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in zone vulnerabili da nitrati	50	
Aziende con superficie soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in aree natura 2000	30	
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti la presente azione nel precedente periodo di programmazione 2000/2006	5	
Aziende che incrementano le superfici ad impegno rispetto ad analoga azione del precedente periodo di programmazione 2000/2006. (introduzione di particelle non soggette ad impegno nell'anno 2006).	Incremento fino al 10 %	1
	Incremento dal 10 al 30%	2
	Incremento oltre il 30 %	3
Superficie aziendale (SAU) assoggettata alle norme previste dal Regolamento (CE) 834/2007 rispetto alla superficie aziendale totale (SAU) (rapporto percentuale).	Punti 1 per ogni 10 punti percentuali	
Partecipazione a progetti territoriali (PT)	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in ZVN	10
	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in aree natura 2000	5
Azienda con superfici assoggettate all'impegno che partecipano a sistemi di	3	

qualità riconosciuti. (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT)		
Presenza in azienda di allevamento biologico	introduzione	7
	mantenimento	4
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>.

Articolo 24 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate fino ai limiti massimi di seguito indicati:

Tipologie	Importo (€) per ettaro di SAU				Maggiorazione progetti d'area (€/ha)
	Are rurali intermedie		Aree con problemi complessi di sviluppo		
	Introduzione	Mantenimento	Introduzione	Mantenimento	
Cereali e oleaginose	216,00	200,00	162,00	150,00	12,00
Tabacco con sistema di irrigazione a goccia	426,00	410,00			
Mais	326,00	300,00	250,00	230,00	
Mais con sistema di irrigazione a goccia	500,00	500,00			
Leguminose da granella	180,00	160,00	160,00	140,00	
Vite e fruttiferi	720,00	650,00	550,00	500,00	
Olivo	525,00	405,00	365,00	270,00	
Tipologie		Introduzione	Mantenimento		
Foraggere		120,00	110,00		12,00
Colture ortive		500,00	420,00		12,00
Colture ortive con sistema di irrigazione a goccia		600,00	600,00		

Sono escluse dai benefici le superfici investite a pascolo o a prato pascolo.

Le superfici aziendali che non hanno ultimato il periodo di conversione al momento dell'assunzione dell'impegno rispetto alla domanda aiuto, beneficiano della medesima maggiorazione per tutta la durata degli impegni.

Sezione 4

AZIONE c) - Conservazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica.

Tipologia 2): conservazione dei prati-permanenti e pascoli.

Articolo 25

(Finalità dell'azione)

La tipologia 2) dell'azione contribuisce alla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di biodiversità vegetale, in particolare essa incentiva interventi volti al recupero e al mantenimento delle superfici investite a prati permanenti e pascoli.

I vantaggi ambientali attesi con la tipologia "conservazione dei prati-permanenti e pascoli" consistono nella tutela della biodiversità attraverso il mantenimento degli ecosistemi agricoli complessi nelle aree appenniniche, caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespugli e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli.

Articolo 26

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari. Tale limite minimo non opera nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Articolo 27

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili agli aiuti previsti dalla tipologia 2) dell'azione gli interventi volti a favorire la conservazione di prati permanenti e pascoli.

Per accedere ai benefici previsti il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegno a suddividere i pascoli e i prati pascoli in aree omogenee, anche mediante recinti mobili, nelle quali devono essere dislocati uniformemente abbeveratoi nella proporzione di almeno uno per ogni 8 UB;
- b) impegno al trasferimento delle mandrie nelle diverse aree omogenee del pascolo e del prato pascolo e a verificare periodicamente l'attività di calpestio delle mandrie in modo da garantirne il buono stato vegetativo;
- c) impegno a pascolare le superfici interessate all'aiuto con un carico di bestiame (UB/ha) ricompreso fra 0,4 e 0,8;
- d) impegno a distribuire periodicamente il letame accumulato nelle zone di più frequente sosta del bestiame (in prossimità di abbeveratoi e aree con micro-clima favorevole) nella restante superficie a pascolo;
- e) impegno a non utilizzare concimi e diserbanti chimici sulle superfici oggetto di aiuto e ad eseguire, dal primo ottobre al 28 febbraio, meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle piante arbustive infestanti.

Articolo 28

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 29**(Criteri di selezione delle domande)**

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie prevalente nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (fascia D)	130
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)	60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000	50
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	10

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 30**(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto ammonta a 50,00 €/ha ed è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno. Qualora l'azienda partecipi ad un progetto collettivo di area l'aiuto è maggiorato di 10,00 €/ha.

Sezione 5

Azione c) - Conservazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica.

Tipologia 3): realizzazione di set-aside ecocompatibile.

Articolo 31**(Finalità dell'azione)**

La tipologia 3) dell'azione contribuisce alla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di biodiversità vegetale, in particolare essa incentiva interventi volti alla costituzione di aree da destinare a set-aside ecocompatibile di medio periodo.

Tali aree devono essere seminate con varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Articolo 32

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari. Tale limite minimo non opera nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Articolo 33

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili agli aiuti previsti dalla tipologia 3) dell'azione gli interventi volti alla "realizzazione di set-aside ecocompatibile".

Per accedere ai benefici previsti il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento dei seguenti impegni:

- a) destinare almeno il 10 % dei seminativi ad impegno a set-aside ecocompatibile suddivisi in lotti non contigui di superficie non superiore a 0,4 ettari cadauno. Tali lotti non potranno essere cambiati di ubicazione nel periodo vincolativo quinquennale;
- b) seminare nei lotti destinati a set-aside ecocompatibile e a mantenere in campo fino al 30 novembre di ciascun anno d'impegno le seguenti essenze vegetali:
 - il colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.) a fioritura precoce su una superficie pari ad 1/3;
 - un miscuglio di trifogli (*Trifolium repens*, *Trifolium* spp.) erba medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) e sulla (*Hedysarum coronarium* L.) nella restante superficie (2/3);
- c) sfalciare e interrare nella superficie ad impegno non investita a set-aside, le essenze leguminose nel mese di luglio;
- d) *sfalciare le produzioni ottenute sulle superfici investite a set-aside ed interrare nelle altre superfici ad impegno alla fine del ciclo annuale di vegetazione (dopo il 30 novembre);*
- e) eseguire meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle piante infestanti con esclusione, pertanto, dell'utilizzo di diserbanti chimici nei lotti destinati a set-aside ecocompatibile;
- f) impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006).

Articolo 34

(Area di intervento)

L'azione opera nelle aree intermedie (aree C) del PSR della Regione Umbria.

Articolo 35

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)	60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000	50
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	10

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 36 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto ammonta a 127,00 €/ha ed è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno. Qualora l'azienda partecipi ad un progetto collettivo di area l'aiuto è maggiorato di 12,00 €/ha.

Sezione 6

AZIONE d) - Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna selvatica

Articolo 37 (Finalità dell'azione)

L'azione prevede la realizzazione, sulle superfici oggetto di impegno, di coltivazioni annuali a perdere da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica favorendone lo sviluppo mediante la creazione di un habitat naturale più propizio.

Lo scopo dell'azione è quello di creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza della fauna selvatica.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'applicazione dell'azione consistono prioritariamente nella difesa della biodiversità nonché nella tutela delle risorse idriche superficiali e profonde.

Articolo 38 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari mentre ogni lotto di terreno destinato all'alimentazione della fauna selvatica non opera nel caso l'azienda partecipipotrà essere superiore a progetti collettivi d'areadue ettari.

Nel periodo vincolativo, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie ad impegno indicata nella domanda di aiuto e pagamento della prima annualità.

Articolo 39

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dall'azione esclusivamente i terreni coltivati a produzioni agricole destinate all'alimentazione della fauna selvatica e inseriti nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento dei seguenti impegni:

- a) consociare almeno due delle seguenti specie: sorgo, mais, frumento, orzo, miglio, panico, girasole e veccia, in percentuale non inferiori al 30% per ciascuna coltura seminata.
- b) non utilizzare concimi o pesticidi o qualsiasi altro trattamento chimico nella fase di impianto e durante la vita della coltura. L'apporto di nutrienti alla coltura potrà avvenire solo in forma organica.
- c) non ricavare nessun reddito dai terreni investiti con colture impiantate per l'alimentazione della fauna selvatica né destinarle a qualsiasi altro uso diverso da quello previsto dall'azione.
- d) lasciare le colture in campo almeno fino al 30 novembre di ogni anno per le superfici ricadenti in aree intermedie mentre per le superfici ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo tale termine è fissato al 30 settembre.
- e) interrare la coltura oggetto di impegno oltre il termine stabilito per la sua permanenza in campo, mediante lavorazioni del terreno che non dovranno eccedere la profondità di venticinque centimetri.
- f) non impiantare le coltivazioni a perdere su terreni ritirati dalla produzione e/o posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno.

Nella medesima sezione deve essere predisposta una sintetica relazione tecnica che riferisca in merito ai seguenti elementi:

- fauna selvatica presente nella zona (specie, razze, tendenza evolutiva delle popolazioni locali);
- descrizione delle essenze che si intendono coltivare (rapporto percentuale in consociazione, varietà utilizzate);
- particelle interessate all'intervento con l'indicazione della superficie investita a colture da destinate all'alimentazione della fauna selvatica.
- area di intervento, fra quelle previste all'articolo 40, nella quale ricadono le superfici oggetto di impegno.

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" deve essere sottoscritta, se del caso, anche la dichiarazione relativa al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla certificazione aziendale Emas o ISO). In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Articolo 40

(Area di intervento)

L'azione è attivata nelle aree protette e specificatamente:

- Siti della rete natura 2000
- Oasi di protezione
- Zone di ripopolamento
- Fondi chiusi
- Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
- Foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Il richiedente deve dichiarare nella “sezione regionale” in quale delle zone sopra indicate, ricadono le superfici oggetto d’impegno.

Articolo 41
(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE		PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)		60
Superficie aziendale soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in aree con problemi complessivi di sviluppo (Area D)		40
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti analoga azione (B3) nel precedente periodo di programmazione (anno 2006)		10
Aziende che incrementano le superfici ad impegno rispetto ad analoga azione (B3) del precedente periodo di programmazione 2000/2006 (introduzione di particelle non soggette ad impegno nell’anno 2006).	Incremento maggiore del 50%	5
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		5
Azienda che partecipa ad almeno una misura/azione agroambientale del PSR. (211, 212, 214 e 215)		5

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell’ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all’impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all’indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 42
(Intensità dell’aiuto)

L’aiuto ammonta a 270,00 euro/ha e verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno.

Sezione 7

AZIONE e) - salvaguardia delle razze minacciate di abbandono.

Articolo 43
(Finalità dell’azione)

L’azione intende contrastare la perdita di risorse genetiche di razze animali, mediante interventi mirati al recupero e alla salvaguardia delle razze locali minacciate di abbandono. L’allevamento delle stesse rappresenta la forma più opportuna per raggiungere tale obiettivo, consentendo inoltre di valorizzare anche le tradizioni culturali legate a tali animali.

L'azione incentiva l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono compensando gli agricoltori dei minori redditi derivanti dalla loro minore produttività nei confronti delle razze più diffuse.

Articolo 44

(Criteri di ammissibilità)

Possono accedere agli aiuti previsti per la presente azione, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 che allevano nella propria azienda le razze in via di estinzione tra quelle riportate nella tabella sottostante.

Tabella – Razze minacciate di abbandono della Regione Umbria

Ovini	Sovravissana, Appenninica
Equidi	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, Cavallo Maremmano, Cavallo Murgese, Asino Sardo, Asino di Martinafranca.
Suini	Cinta Senese
Caprini	Girgentana

I capi allevati dovranno essere iscritti ai relativi libri genealogici o registri anagrafici delle rispettive specie o razze.

La consistenza minima per accedere ai benefici previsti dall'azione deve essere di almeno 2 UB rispetto ai riproduttori.

Durante il periodo vincolativo è possibile la sostituzione dei capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

In caso di sostituzione degli animali per cause di forza maggiore o per altre cause, il beneficiario deve darne comunicazione all'ARUSIA entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento allegando idonea dichiarazione di iscrizione dei nuovi capi al libro genealogico o registro anagrafico.

Articolo 45

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- impegno ad allevare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle Razze minacciate di abbandono indicate all'articolo 44;
- impegno a mantenere, per tutto il periodo vincolativo, il numero di riproduttori delle razze oggetto di aiuto corrispondente ad almeno due UB e specificatamente:
- impegno, al fine di garantire la riproduzione in purezza dei soggetti appartenenti alle razze oggetto di aiuto, ad iscrivere i riproduttori ai relativi libri genealogici o registri anagrafici;
- impegno a conservare, per almeno due anni dalla scadenza del periodo vincolativo, la documentazione che attesti la vendita o l'avvenuta macellazione dei capi sostituiti.

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative:

- al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio riferito al possesso della certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT);
- alla presenza in azienda di allevamento biologico.

In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche alle domande presentate in forza del precedente avviso pubblico afferente la misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013, annualità 2009.

Articolo 46
(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in aree parco	60
Aziende con superficie soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in aree con problemi complessivi di sviluppo	50
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti la presente azione nel precedente periodo di programmazione 2000/2006	10
Aziende che allevano le seguenti razze: <ul style="list-style-type: none"> - Girgentana, Cinta Senese, Asino Sardo, Asino di Martinafranca - Sovravissana, Cavallo Murgese - Cavallo Maremmano - Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido - Appenninica 	 5 4 3 2 1
Incremento di capi allevati rispetto al periodo 2000 – 2006: <ul style="list-style-type: none"> - fino al 30% - dal 31 al 60% - dal 61 al 100% 	 1 2 3
Azienda con allevamento biologico	5
Azienda che alleva due o più razze minacciate di abbandono tra quelle indicate all'articolo 47	1 punto per ogni razza richiesta a premio oltre la prima (fino ad un max. di 4 punti)
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000	3

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e del maggiore numero di capi assoggettati agli impegni.

Il possesso in capo al richiedente delle condizioni relative all'attribuzione dei punteggi sono oggetto di apposite dichiarazioni nella "sezione regionale". La documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Articolo 47
(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base delle UB oggetto di impegno negli importi di seguito indicati:

Tipologie	Importo €/UB
Ovicaprini	130,00
Equini	125,00
Suini	120,00

Sezione 8

AZIONE f) – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Articolo 48

(Finalità dell'azione)

L'azione ha la finalità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di specie vegetali dovuta alla conduzione intensiva dei terreni che mettono a rischio di erosione genetica le varietà autoctone, particolarmente adatte agli ecosistemi locali.

La conservazione "on farm" delle diverse varietà rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'azione consistono prioritariamente nella salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica individuate dalla Regione Umbria.

Articolo 49

(Criteri di ammissibilità)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare con tecniche ecocompatibili le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria.

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 0,3 ettari. Per impianti promiscui, la determinazione della superficie ammissibile è calcolata ragguagliando a n. 156 piante ad ettaro (sesto d'impianto 8 x 8) le piante presenti, considerando cioè che ogni pianta occupi una superficie di 64 mq.

Nella tabella che segue sono indicate le varietà o popolazioni di specie vegetali ammesse ai benefici.

Specie autoctone a rischio di erosione genetica della Regione Umbria

Specie	Varietà
melo	Mela del Castagno, Mela Muso di Bue, Mela Oleosa, Mela Coccianese, Mela a Sonagli, Mela Rossa, Mela Rosa in Pietra, Mela San Giovanni, Mela Ranettona, Mela Panaia, Mela Spoletina, Mela Lappione, Mela Ciucca, Mela Rosona, Mela Limoncella, Mela Ruzza, Mela Stratalina, Mela Con ventina, Mela Rosa gentile, Mela Rosa romana, Mela Pagliaccia, Mela Casciola, Mela Polsola, Mela Roggia, Mela Coppola, Mela Lardella, Mela Pera
pero	Pera di Monteleone, Pera Marzaiola, Pera San Pietro, Pera Sementina, Pera Mezza, Pera Ruzza, Pera Cannella, Pera Volpina, Pera Moscatella, Pera Burro, Pera della Trebbiatura, Pera Tonda Roggia, Pera Vernia, Pera Prestareccia, Pera Spadona d'Inverno, Pera Limoncina, Pera Estiva Tonda, Pera Limona, Pera Verde d'Inverno
olivo	Raggio, Fecciaro

pesco	Pesca Marscianese, Pesca Invernale, Pesca Sanguinella, Pesca della vigna, Pesca Cotogna Gialla
ciliegio	Ciliegia Limona, Ciliegia di Cantiano, Ciliegia Morella, Ciliegia Corniola, Ciliegia Maggiaiola, Ciliegia Palombina, Ciliegia Lappiona
mandorlo	Mandorlone, Mandorla dolce

Articolo 50

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili agli aiuti gli interventi finalizzati alla coltivazione di specie vegetali indicate nell'articolo 49.

Il beneficiario oltre al rispetto degli impegni indicati nella parte generale, deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- impegno a coltivare per tutto il periodo vincolativo almeno una delle specie vegetali indicate all'articolo 49;
- impegno ad adottare tutte quelle tecniche di coltivazione e di allevamento che sono riconducibili a sistemi di conduzione tradizionali della zona (potature, sistemi di allevamento, sestì di impianto, cure colturali).
- impegno ad applicare le tecniche di difesa fitosanitaria stabilite dai disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria e di adeguarsi, durante il periodo vincolativo, agli aggiornamenti che saranno apportati agli stessi.
- impegno a mantenere una fascia di rispetto di 3 metri per lato per gli impianti non specializzati.
- impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006).

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT). In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Articolo 51

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 52

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione, si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto in primo luogo della priorità assoluta per le domande partecipanti a progetti d'area e, successivamente, dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)	60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000	40
Azienda che coltiva più specie a rischio di erosione genetica (almeno 2)	5

Azienda che partecipano a sistemi di qualità riconosciuti. (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT)		5
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	Prevalenza della superficie ad impegno in aree con problemi compressi di sviluppo	10
	Prevalenza della superficie ad impegno in aree parco	15

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 53 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate negli importi di seguito indicati.

Tipologie		Importo (€) per ettaro di SAU
Impianti esistenti	Fruttiferi	450,00
	Olivo	220,00
Nuovi impianti	Fruttiferi	900,00
	Olivo	400,00

Sezione 9

AZIONE g) - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Articolo 54 (Finalità dell'azione)

L'azione incentiva la trasformazione di superfici destinate a seminativi in pascoli o prati pascoli, diminuendo l'impatto ambientale di un'agricoltura intensiva e favorendo la riconversione verso tecniche di gestione estensive. Essa prevede la realizzazione su superfici a seminativo di un *prato* o prato-pascolo da mantenere per l'intera durata dell'impegno.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'azione consistono nella protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico, e riduzione dell'impatto sulle qualità delle risorse idriche derivante da un minor impiego degli input chimici.

Articolo 55

(Criteri di ammissibilità)

Possono accedere agli aiuti previsti per la presente azione, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 con una superficie minima ammissibile all'impegno di tre ettari. Tali limite minimo non opera nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Sono ammissibili agli aiuti previsti dalla presente azione esclusivamente le superfici destinate alla trasformazione di seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Articolo 56

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegno a trasformare le superfici, che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda sono state coltivate a seminativo e inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- b) impegno a non praticare la fertilizzazione con concimi di sintesi chimica, né ad impiegare prodotti diserbanti e fitosanitari;
È consentita, solo nella fase di impianto, la fertilizzazione organica che non dovrà apportare un quantitativo di azoto superiore a 120 kg/ha;
- c) impegno a non utilizzare fanghi nelle superfici interessate dall'intervento previsto dall'azione;
- d) impegno a non superare, nei pascoli o prati pascoli impiantati, il carico di bestiame pari ad un UB per ettaro di superficie;
- e) impegno ad utilizzare, per l'impianto del pascolo o del prato pascolo, essenze foraggere poliennali tipiche della zona con un rapporto, graminacee/leguminose, prevalente per le graminacee con una presenza di medica non superiore al 10 %;
- f) impegno a destinare tutte le produzioni foraggere, ottenute dalle superfici oggetto di impegno, per l'attività aziendale o per la cessione.
- g) impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006).

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative:

- al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT);
- alla presenza in azienda di allevamento di una delle specie bovina, equina o ovina.

In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Articolo 57

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 58

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE		PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)		60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000		40
Aziende con superficie aziendale soggetta ad impegno prevalentemente ricadente in aree parco		40
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti la presente azione nel precedente periodo di programmazione 2006		5
Aziende che esercita attività di allevamento della specie bovina, equina o ovina	inferiore a 10 UB	2
	Superiore o uguale a 10 UB	6
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	Prevalenza della superficie ad impegno nelle ZVN	10
	Prevalenza della superficie ad impegno nelle aree natura 2000	5
	Prevalenza della superficie ad impegno nelle aree parco	5
Azienda con superfici assoggettate all'impegno che partecipano a sistemi di qualità riconosciuti. (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT)		3
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2
Azienda che partecipa ad almeno una misura/azione agroambientale del PSR. (211, 212 e 215)		7

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 59 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto ammonta a 200,00 €/ha e verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno.

Sezione 10

AZIONE h) - Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque.

Articolo 60 (Finalità dell'azione)

L'azione è rivolta al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale individuando nella conservazione del suolo la risorsa cardine.

Essa incentiva interventi di copertura vegetale a fini non produttivi di seminativi e colture arboree, quale mezzo per il contenimento del rischio di erosione superficiale, della perdita di fitonutrienti e del degrado della sostanza organica.

I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano e nel contenimento dei fenomeni di erosione superficiale dei terreni agricoli.

Articolo 61

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari per le colture erbacee e un ettaro per colture arboree. Tale limite minimo non opera nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie a contributo minima indicata nella domanda iniziale.

La coltura intercalare deve essere seminata entro venti giorni dalla raccolta della coltura che precede e sovesciata non prima di venti giorni antecedenti la semina della coltura che segue. In tutti i casi la coltura intercalare deve avere un ciclo (dalla data della semina alla data del sovescio) non inferiore a 90 giorni.

Articolo 62

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili agli aiuti previsti dalla presente azione gli interventi volti a favorire la coperture vegetale dei seminativi nei periodi in cui il suolo rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture e delle interfile dei vigneti e frutteti.

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno ad impiantare, nei seminativi oggetto di aiuto, una coltura intercalare da sovesciare nei tempi indicati all'art. 61.
2. per vigneti e frutteti impegno ad impiantare nell'interfilare, entro il 30 novembre, una coltura da sovesciare dopo il 30 aprile dell'annata agraria successiva.
3. per i seminativi, impegno a redigere entro la data di presentazione della domanda di aiuto per il primo anno dell'impegno quinquennale ed entro il 30 novembre per ciascuno dei rimanenti quattro anni d'impegno, un piano colturale che deve riportare oltre all'indicazione delle colture che s'intendono seminare e i relativi appezzamenti, anche le date di semina e di sovescio della coltura intercalare.
4. nella preparazione del letto di semina della coltura da sovesciare e per le successive cure colturali, impegno ad effettuare lavorazioni del terreno ad una profondità inferiore a 25 centimetri senza l'utilizzo di fresatrici o zappatrici.
5. impegno a non utilizzare concimi di sintesi e fitofarmaci a carico della coltura intercalare da sovesciare.
6. impegno ad interrare la coltura da sovesciare ad una profondità non superiore a venticinque centimetri;
7. *impegno ad assolvere la norma 1, standard 1.2 (copertura minima del suolo) di condizionalità di cui alla DGR n. 2009 del 29 dicembre 2009, mediante discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura*

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti, nella "sezione regionale" deve essere sottoscritta, se del caso, anche la dichiarazione relativa al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all'attribuzione del relativo punteggio riferito al possesso della certificazione aziendale Emas o ISO). In tal caso, la

documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Articolo 63

(Area di intervento)

L'azione opera su tutto il territorio regionale.

Articolo 64

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto in primo luogo della priorità assoluta per le domande partecipanti a progetti d'area e, successivamente, dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE		PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)		60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000		50
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	Prevalenza della superficie ad impegno nelle ZVN	10
	Prevalenza della superficie ad impegno nelle aree natura 2000	5
	Prevalenza della superficie ad impegno in aree con elevato rischio idrogeologico	2
Azienda che partecipa ad un progetto integrato aziendale (PIA) aderendo ad una o più tra le misure 111,114 e132		10
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 65

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno negli importi di seguito indicati.

Tipologie	Importo (€) per ettaro di SAU	Maggiorazione progetti d'area (€/ha)
Vite e fruttiferi (interfila)	115,00	12,00
Seminativi	210,00	12,00

Sezione 11

Azione K) - Miglioramento della qualità dei suoli.

Articolo 66

(Finalità dell'azione)

L'azione prevede la tipologia: utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici con l'obiettivo di contrastare il depauperamento della sostanza organica dei terreni coltivati attraverso l'adozione di tecniche che rendano migliore la qualità dei suoli e tutelino le risorse idriche superficiali e profonde.

La tipologia intende favorire l'apporto di sostanza organica nelle aree con livelli medi inferiori al 2 %, meglio individuate all'articolo 69.

Articolo 67

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all'impegno pari a tre ettari. Tale limite minimo non opera nel caso l'azienda partecipi a progetti collettivi d'area.

Articolo 68

(Interventi ammissibili e impegni correlati)

Sono ammissibili agli aiuti previsti dall'azione gli interventi volti all'utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici.

Per accedere ai benefici previsti il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegno ad apportare, per ettaro e per anno, un quantitativo medio di sostanza organica secca pari ad almeno 2,5 t/ettaro nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e almeno 4,0 t/ettaro al di fuori delle ZVN;
- b) impegno ad effettuare l'interramento della sostanza organica al massimo entro 48 ore dalla sua distribuzione, fatto salvo le cause debitamente documentate e riconosciute come ad esempio eventi meteorologici avversi, mediante lavorazioni che non potranno eccedere la profondità di 30 centimetri;
- c) impegno ad a conservare, qualora ricorra l'ipotesi, la documentazione fiscale comprovante l'acquisto del materiale organico utilizzato;
- d) impegno ad utilizzare esclusivamente sostanza organica con un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12 individuata tra prodotti di seguito indicati:
 - Letame : Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
 - ammendante compostato verde (ACV): Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine ;
 - ammendante compostato misto (ACM): Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile

naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

- e) impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo quinquennale (art. 10 comma 6 del regolamento (CE) 1975/2006)
- f) qualora l'azienda produca direttamente letame e/o ACM i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella che segue:

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno - Azione K) "Miglioramento della qualità dei suoli"

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (ACM) (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20
Avicoli (*)	9	7	63,00	1,58	3,95	6,32

(1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2: "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2: "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.

(6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca

(7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili, corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca

(*) : pollina secca

La tabella sopra riportata, evidenzia che la pollina possiede un rapporto carbonio/azoto inferiore a 12 e pertanto non idonea allo spargimento tal quale. Tale prodotto per essere utilmente utilizzato nel rispetto delle disposizioni previste dall'azione in questione deve essere sottoposto a trattamenti (es: miscela con paglia o altri trattamenti) al fine di renderla conforme alle caratteristiche previste.

La conformità deve essere attestata da apposita analisi fisico/chimica precedente lo spargimento, da esperirsi a cura di un laboratorio di analisi specializzato che rilasci apposito referto dimostrativo che il prodotto possiede un rapporto carbonio/azoto pari o superiore a 12. Lo stesso certificato deve riferire in ordine alla data e modalità di prelievo del campione che deve essere obbligatoriamente effettuato da operatori del medesimo laboratorio che ha effettuato l'analisi. In tutti i casi devono essere rispettati i limiti di apporto di azoto al terreno previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. (direttiva nitrati, ecc).

Articolo 69

(Area di intervento)

L'azione opera nei comuni della Regione Umbria di seguito indicati:
 Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Calvi dell'Umbria, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazione, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Guardea, Gubbio, Lugnano in Teverina, Marciano, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone di Orvieto, Montone, Narni, Orvieto, Paciano, Panicate, Parrano, Perugia, Pietralunga, Porano, San Gemini, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica.

Articolo 70

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente azione si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che tiene conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN)	60
Aziende con superficie soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000	50
Azienda che partecipa ad un progetto collettivo d'area.	10

A parità di punteggio la preferenza è accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e, nell'ambito di tali categorie, ulteriore precedenza è accordata, rispettivamente, sulla base della minore età e della superficie aziendale assoggettata all'impegno.

Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e le aree Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

Articolo 71

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto ammonta a 210,00 €/ha ed è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno. Qualora l'azienda partecipi ad un progetto collettivo di area l'aiuto è maggiorato di 12,00 €/ha.